

InArSind

SINDACATO NAZIONALE INGEGNERI E ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI

STATUTO

INDICE

CAPO I: COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1	Costituzione.....	3
ART. 2	Scopi.....	3
ART. 3	Soci.....	4
ART. 4	Iscritti	5

CAPO II: ORGANI DEL SINDACATO NAZIONALE

ART. 5	Organi del Sindacato Nazionale.....	7
--------	-------------------------------------	---

CAPO III: L'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI

ART. 6	Assemblea Nazionale dei Delegati.....	8
ART. 7	Deliberazioni dell'Assemblea Nazionale	9
ART. 8	Votazioni	10
ART. 9	Verifica poteri	10

CAPO IV: IL COMITATO NAZIONALE

ART. 10	Comitato Nazionale.....	11
ART. 11	Compiti del Comitato Nazionale.....	11
ART. 12	Cariche Sociali	12
ART. 13	Convocazioni.....	12
ART. 14	Decadenza	12

CAPO V: IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI E IL COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 15	Collegio Nazionale dei Probiviri.....	13
ART. 16	Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.....	13

CAPO VI: ORGANO DI STAMPA DEL SINDACATO NAZIONALE

ART. 17	Organi di Comunicazione	14
---------	-------------------------------	----

CAPO VII: COMPETENZE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DIRETTIVI

ART. 18	Presidente	15
ART. 19	Segretario Nazionale	15
ART. 20	Tesoriere.....	15
ART. 21	Rapporti con altri Istituti	15
ART. 22	Scioglimento	15

CAPO VIII: PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ART. 23	Provvedimenti disciplinari	17
---------	----------------------------------	----

CAPO IX: ANNO SOCIALE

ART. 24	Anno Sociale	18
---------	--------------------	----

InArSind

SINDACATO NAZIONALE INGEGNERI E ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI

STATUTO

CAPO X: SINDACATI PROVINCIALI E INTERPROVINCIALI

ART. 25	Statuti	19
ART. 26	Organi.....	19
ART. 27	Assemblea generale.....	19
ART. 28	Riunioni dell'Assemblea.....	19
ART. 29	Assemblea Straordinaria	20
ART. 30	Deliberazioni	20
ART. 31	Elezioni	20
ART. 32	Consiglio Direttivo.....	20
ART. 33	Presidente	20
ART. 34	Coordinamento Regionale.....	21

CAPO XI: COORDINAMENTO REGIONALE

ART. 35	Comitato Regionale.....	21
ART. 36	Coordinatore Regionale	21
ART. 37	Durata in carica	21
ART. 38	Spese di funzionamento	21
ART. 39	Autonomia del Coordinamento Regionale.....	21

CAPO XII: NORME TRANSITORIE

ART. 40	Norme transitorie	22
---------	-------------------------	----

InArSind

SINDACATO NAZIONALE INGEGNERI E ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI

STATUTO

CAPO I COSTITUZIONE E SCOPI
--

ART. 1 Costituzione

- 1.1 E' costituito il Sindacato Nazionale Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti Italiani InArSind.
- 1.2 Il Sindacato ha carattere nazionale, è autonomo ed è retto dal presente Statuto.
- 1.3 Il Sindacato Nazionale ha sede in Roma.
- 1.4 La durata del Sindacato Nazionale viene stabilita a tempo indeterminato.
- 1.5 Il Sindacato Nazionale potrà, con apposita delibera assembleare, costituire società o acquisire partecipazioni in società o Enti aventi attività commerciale o non commerciale, purché di natura analoga, affine, connessa o accessoria a quella propria e purché finalizzate alla fornitura di servizi di interesse degli iscritti.
- 1.6 Il Sindacato Nazionale è apolitico e non persegue fini di lucro.

ART. 2 Scopi

- 2.1 Il Sindacato ha come scopo:
 - la tutela della Libera Professione di Ingegnere e Architetto;
 - la rappresentanza sindacale in sede nazionale e internazionale degli iscritti per la difesa e la tutela dei diritti e degli interessi della categoria degli ingegneri e architetti liberi professionisti, sia nei confronti di altre associazioni, federazioni o sindacati che di ordini professionali, partiti politici, organi statali esecutivi o legislativi, istituti di credito, pubbliche amministrazioni, ministeri, organismi istituzionali e non istituzionali;
 - la tutela degli interessi morali, intellettuali, economici, venali e professionali degli iscritti;
 - l'assistenza contrattuale e la tutela degli interessi degli iscritti nei rapporti con i dipendenti;
 - la rappresentanza, la tutela e la difesa degli iscritti in tutte le commissioni, i gruppi di lavoro e le attività in genere previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli studi professionali;
 - la rappresentanza, la tutela e la difesa degli iscritti nelle vertenze collettive e individuali di lavoro con il personale dipendente.
- 2.2 Nell'ambito di queste finalità istituzionali il Sindacato svolge ogni azione diretta e indiretta per la salvaguardia e la valorizzazione della libera attività della categoria degli iscritti, sempre indirizzando tale attività a favore del processo di sviluppo sociale, economico e tecnico del Paese sia nell'ambito nazionale che in quello internazionale.
- 2.3 Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali il Sindacato potrà fra l'altro:
 - compiere tutte quelle attività accessorie per la tutela degli iscritti e in particolare dirette al miglioramento delle condizioni di esercizio della libera professione;
 - sviluppare percorsi formativi per l'aggiornamento professionale e organizzare convegni e manifestazioni su argomenti di interesse della libera professione;
 - organizzare e/o commissionare studi e ricerche su temi ritenuti utili alla professione;
 - effettuare tutte le iniziative intese in senso ampio al miglioramento della professionalità degli iscritti;
 - stipulare contratti collettivi di lavoro, di assicurazione e di previdenza in genere;
 - stipulare contratti e concludere accordi con autorità, società, enti e organismi pubblici e

InArSind

SINDACATO NAZIONALE INGEGNERI E ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI

STATUTO

privati, associazioni professionali e interprofessionali, sindacati, ordini professionali sia in sede nazionale che internazionale;

- assumere, promuovere e valorizzare iniziative a carattere nazionale o internazionale in campo sindacale, legislativo, professionale, culturale, tributario e amministrativo di interesse o di vantaggio per la categoria;
- divulgare informazioni, studi, disposizioni legislative o regolamentari;
- aderire a organizzazioni e associazioni nazionali e internazionali, anche professionali, che perseguano scopi analoghi o complementari ai propri;
- rappresentare in ogni sede e struttura gli interessi della categoria per la promulgazione di norme, leggi e regolamenti;
- partecipare alle trattative nazionali e locali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente, stipulando e firmando i contratti stessi;
- rappresentare e tutelare in ogni sede e struttura i propri iscritti nelle attività di assistenza contrattuale previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente degli studi professionali;
- stipulare convenzioni con gli enti previdenziali per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli studi professionali, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti;
- assumere, promuovere e valorizzare tutte le iniziative dirette e/o indirette per il riconoscimento del Sindacato o di confederazioni sindacali a cui il Sindacato aderisca come interlocutore ufficiale di categoria in ambito sociale e legislativo.

ART. 3 Soci

- 3.1 Il Sindacato Nazionale Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti Italiani è costituito:
- dai Sindacati Provinciali o Interprovinciali, così come definiti al Capo X del presente statuto
 - dalla Sezione Unica Nazionale così come definita al comma successivo.
- 3.2 Nelle province in cui non sono presenti i Sindacati Provinciali e Interprovinciali, è consentita l'adesione diretta al Sindacato Nazionale del singolo professionista che ne abbia fatto richiesta. Lo stesso farà parte della Sezione Unica Nazionale, equiparata ai fini del diritto di voto ad un Sindacato Provinciale.
- 3.3 I Sindacati Provinciali o Interprovinciali che abbiano almeno 16 iscritti, per aderire al Sindacato Nazionale, debbono farne domanda al medesimo allegando copia del proprio Statuto con relativa delibera assembleare di adozione da sottoporre a verifica di congruenza con il presente Statuto. La verifica di congruenza non è necessaria qualora il neoiscritto sindacato aderisca allo Statuto tipo provinciale, allegato al presente Statuto.
- 3.4 I singoli professionisti di cui al comma 2 devono fare domanda diretta al Sindacato Nazionale nei modi e nelle forme che gli verranno indicati dallo stesso.
- 3.5 Allorquando, nell'ambito della Sezione Unica Nazionale, si raggiunge il numero di iscritti sufficiente per dare vita ad un Sindacato Provinciale o Interprovinciale, se ne darà avviso agli interessati, che lo costituiscono
- 3.6 I contributi associativi dei sindacati Provinciali o Interprovinciali si distinguono in:
- Contributo fisso annuale associativo, uguale per tutti i Sindacati Provinciali e Interprovinciali. Tale contributo non è previsto per la Sezione Unica Nazionale.
 - Quote annuali individuali in relazione al numero di iscritti al Sindacato Provinciale/Interprovinciale

InArSind

SINDACATO NAZIONALE INGEGNERI E ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI

STATUTO

– Contributi straordinari

Il Contributo fisso annuale associativo deve essere versato entro il 31 marzo dell'anno in corso. Ai versamenti effettuati oltre tale data verrà applicata una penale. In ogni caso i versamenti effettuati oltre il 31 dicembre comporteranno l'irregolarità contributiva del Socio con conseguente perdita del diritto di voto e di elettorato attivo e passivo.

Al 2° anno consecutivo di infrazione il suddetto Sindacato verrà proposto all'Assemblea per l'eventuale decadenza dalla qualifica di Socio.

L'Assemblea Nazionale approva, su proposta del Comitato Nazionale, l'ammontare dei suddetti contributi e delle relative penali. Per gli iscritti fino a 35 anni di età e per i primi 3 anni di iscrizione al Sindacato potranno essere fissate quote ridotte.

3.7 I contributi associativi degli iscritti alla Sezione Unica Nazionale si concretizzano nella sola quota annuale individuale come deliberata dall'Assemblea Nazionale.

3.8 Il Fondo patrimoniale di dotazione del Sindacato è costituito:

- dai contributi dei Sindacati Provinciali e Interprovinciali
- dai contributi della Sezione Unica Nazionale
- dai contributi straordinari
- dagli eventuali avanzi di gestione che si dovessero realizzare.

E' fatto tassativo divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Sindacato salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 4 Iscritti

4.1 Gli iscritti ai Sindacati Provinciali o Interprovinciali o alla Sezione Unica Nazionale sono gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti esercitanti l'attività nelle forme consentite dalla legge, iscritti negli albi o negli elenchi di cui all'art. 2229 del Codice Civile e alla Cassa di Previdenza di categoria.

4.2 Possono essere altresì iscritti gli Ingegneri e Architetti pensionati della Cassa di Previdenza di categoria e non più in attività.

4.3 Tutti gli iscritti devono rilasciare una dichiarazione con la quale attestino di non essere per legge, regolamento o contratto soggetti ad alcun divieto o limitazione per l'esercizio della libera professione e di non fare parte di altri Sindacati della categoria degli Ingegneri o Architetti

4.4 Gli iscritti devono altresì attestare di esercitare la propria attività intellettuale con fini economici in forma autonoma e indipendente.

4.5 Ove si verificassero variazioni alla condizione dichiarata di cui ai commi 3 e 4, ne dovrà essere data comunicazione dall'interessato al Sindacato di appartenenza per le conseguenti determinazioni. Nel caso che non ne sia data comunicazione, il Consiglio Direttivo di riferimento, venendone comunque a conoscenza, procederà autonomamente agli accertamenti necessari deliberando, in caso di incompatibilità, la cancellazione dell'iscritto.

4.6 Contro la cancellazione l'interessato può fare ricorso ai Probiviri Provinciali o Interprovinciali il cui giudizio è inappellabile. Gli iscritti alla Sezione Unica Nazionale possono far ricorso ai Probiviri Nazionali.

4.7 Tutti gli iscritti sono tenuti a pagare la quota di competenza.

4.8 Tutti gli iscritti sono tenuti all'osservanza delle norme deontologiche, statutarie e di regolamento del Sindacato Nazionale oltre a quelle del Sindacato Provinciale o Interprovinciale di appartenenza nonché a quelle delle associazioni nazionali e internazionali

InArSind

SINDACATO NAZIONALE INGEGNERI E ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI

STATUTO

cui aderisce il Sindacato Nazionale.

InArSind

SINDACATO NAZIONALE INGEGNERI E ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI

STATUTO

<p style="text-align: center;">CAPO II ORGANI DEL SINDACATO NAZIONALE</p>

ART. 5 Organi del Sindacato Nazionale

5.1 Gli Organi del Sindacato Nazionale Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti Italiani sono i seguenti:

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) il Comitato Nazionale;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- e) il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

InArSind

SINDACATO NAZIONALE INGEGNERI E ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI

STATUTO

CAPO III L'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI
--

ART. 6 Assemblea Nazionale dei Delegati

6.1 L'Assemblea Nazionale è costituita dai Presidenti dei Sindacati Provinciali e Interprovinciali e dai delegati in funzione del numero degli iscritti come precisato al comma 3. Il Presidente, in caso di impedimento, può farsi sostituire da un suo delegato del medesimo Sindacato Provinciale o Interprovinciale, nel rispetto del principio che ogni delegato possa esprimere un solo voto.

L'Assemblea Nazionale elegge a maggioranza semplice tra i suoi componenti un Presidente e un Segretario.

6.2 All'Assemblea possono partecipare, quali uditori, tutti gli iscritti al Sindacato.

6.3 I Soci nominano i delegati all'Assemblea Nazionale sulla base del numero degli iscritti alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente: il numero di delegati spettanti a ciascun Sindacato Provinciale o Interprovinciale ed alla Sezione Unica Nazionale resta, pertanto, invariato per l'intero anno in corso.

I Sindacati Provinciali e Interprovinciali ed i singoli neo iscritti alla Sezione Unica Nazionale acquisiscono i diritti di voto e di elettorato attivo e passivo decorsi 90 giorni dalla data della delibera di avvenuta iscrizione.

Per il primo anno i voti delegati saranno determinati dal numero degli iscritti al Sindacato Provinciale o Interprovinciale in regola con i pagamenti della quota annuale individuale e risultante dall'elenco allegato alla delibera di avvenuta iscrizione.

I Sindacati provinciali e Interprovinciali e la Sezione Unica Nazionale nominano i Delegati all'Assemblea Nazionale in questa proporzione:

- da 31 a 60 iscritti n. 1 Delegato;
- da 61 a 120 iscritti n. 2 Delegati;
- da 121 a 200 iscritti n. 3 Delegati;
- da 201 a 500 iscritti n. 4 Delegati;
- oltre 500 iscritti n. 5 Delegati.

6.4 I Componenti l'Assemblea Nazionale esercitano il diritto di voto a condizione che il proprio Sindacato sia in regola con tutti i pagamenti del triennio precedente e dell'anno in corso. Il delegato della Sezione Unica Nazionale dovrà essere in regola con tutti i pagamenti del triennio precedente e dell'anno in corso.

6.5 La regolarità del diritto di voto sarà certificata dalla Commissione Verifica Poteri nominata dall'Assemblea.

6.6 L'Assemblea Nazionale ha i seguenti compiti:

- a) elegge ogni 3 anni il Comitato Nazionale;
- b) elegge ogni tre anni il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) delibera sulle direttive di ordine generale per l'azione del Sindacato Nazionale;
- d) valuta l'operato svolto dal Comitato Nazionale attraverso il voto della relazione sull'attività annuale;
- e) esamina entro il mese di marzo di ogni anno, il bilancio consuntivo predisposto dal Comitato Nazionale e delibera sullo stesso;
- f) esamina entro il mese di novembre di ogni anno il bilancio preventivo predisposto dal Comitato Nazionale e delibera sullo stesso;

InArSind

SINDACATO NAZIONALE INGEGNERI E ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI

STATUTO

- g) approva, su proposta del Comitato Nazionale, il contributo fisso annuale associativo, la relativa penale nonché la Quota annuale individuale per le spese e il finanziamento del Sindacato Nazionale e per l'adesione alle organizzazioni nazionali e internazionali;
- h) delibera le eventuali modifiche dello Statuto in seduta straordinaria con la maggioranza dei 2/3 dei voti dei delegati presenti.
- 6.7 L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente del Sindacato oppure, su sua delega, dal Segretario Nazionale in adunanza ordinaria almeno due volte all'anno, oppure in adunanza straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno per la risoluzione di problemi urgenti.
L'Assemblea Nazionale è pure convocata dal Presidente del Sindacato in seduta straordinaria quando ne riceva richiesta da almeno 1/5 (un quinto) dei Sindacati Provinciali e Interprovinciali ovvero da un numero di componenti che rappresentino almeno il 20% dei Delegati.
- 6.8 L'avviso di convocazione è inviato dal Presidente del Sindacato per posta e anche per via telefax o e-mail, almeno 15 giorni prima della data stabilita per la riunione. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza.
- 6.9 L'Assemblea Nazionale per il rinnovo delle cariche sociali dovrà essere svolta non prima di 45 giorni dalla scadenza del mandato in carica e comunque non oltre la scadenza del mandato stesso. L'avviso di convocazione è inviato dal Presidente del Sindacato per posta e anche per via telefax o e-mail, almeno 30 giorni prima della data stabilita per la riunione. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza.
- 6.10 Il luogo dove si terrà l'Assemblea è Roma. Qualora motivate ragioni impediscano di tenere a Roma l'Assemblea la sede è scelta dal Comitato Nazionale del Sindacato nell'ambito del territorio nazionale.
- 6.11 L'Assemblea Nazionale ordinaria è valida in prima convocazione purché sia rappresentata almeno la maggioranza dei Sindacati in regola con il pagamento delle quote dovute al Sindacato Nazionale secondo quanto disposto dall'art. 3.6; in seconda convocazione è valida purché sia rappresentato almeno un quinto dei Sindacati in regola con il pagamento delle quote dovute al Sindacato Nazionale secondo quanto disposto dall'art. 3.6 e un quinto dei Delegati.
- 6.12 L'Assemblea Nazionale straordinaria è valida in prima convocazione purché siano rappresentati almeno i due terzi dei Sindacati in regola con il pagamento delle quote dovute al Sindacato Nazionale secondo quanto disposto dall'art. 3.6 e due terzi dei voti delegati; in seconda convocazione è valida purché sia rappresentata almeno la metà dei Sindacati in regola con il pagamento delle quote dovute al Sindacato Nazionale secondo quanto disposto dall'art. 3.6 e la metà dei voti delegati.

ART. 7 Deliberazioni dell'Assemblea Nazionale

- 7.1 Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale sono vincolanti per tutti gli Organi del Sindacato.
- 7.2 L'Assemblea Nazionale, convocata in seduta straordinaria, può deliberare la sfiducia al Comitato Nazionale con una maggioranza qualificata pari ad almeno i 2/3 dei voti Delegati presenti.
- 7.3 Nel caso di cui al precedente comma i componenti del Comitato Nazionale decadono automaticamente dalla carica e vengono indette nuove elezioni dal Presidente del Collegio dei Proviviri.

InArSind

SINDACATO NAZIONALE INGEGNERI E ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI

STATUTO

ART. 8 **Votazioni**

8.1 Il voto potrà essere espresso, previa definizione delle modalità da parte dell'Assemblea medesima, per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Su richiesta anche di un solo componente dell'Assemblea deve essere effettuata la verifica del voto per appello nominale, ad eccezione del caso in cui si è votato per scrutinio segreto.

ART. 9 **Verifica poteri**

9.1 La Commissione di verifica dei poteri, composta da 3 Membri, è eletta dai presenti all'Assemblea e verifica il rispetto dei requisiti indicati agli art. 6.11 e 6.12.

InArSind

SINDACATO NAZIONALE INGEGNERI E ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI

STATUTO

CAPO IV IL COMITATO NAZIONALE
--

ART. 10 Comitato Nazionale

10.1 Il Comitato Nazionale è composto da 9 membri, eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea Nazionale tra i componenti di liste di 7 candidati cadauna. Il Comitato Nazionale dura in carica tre anni.

Nel caso in cui un membro del Comitato Nazionale debba essere sostituito, l'Assemblea provvederà ad eleggere il sostituto entro 6 mesi. Il sostituto sarà eletto fra quanti si candideranno con le modalità di cui al comma 2.

10.2 Sono candidabili a far parte del Comitato Nazionale tutti gli Iscritti al Sindacato.

10.3 Vengono eletti i candidati che raccolgono il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti prevale la maggior anzianità di iscrizione al Sindacato, e in subordine la maggiore età.

10.4 E' inoltre membro di diritto del Comitato Nazionale, senza diritto di voto, il Responsabile dell'Informazione.

ART. 11 Compiti del Comitato Nazionale

11.1 Il Comitato Nazionale ha i seguenti compiti:

- a) attuare gli indirizzi generali di attività deliberati dall'Assemblea Nazionale.
- b) esaminare le domande di adesione dei Sindacati Provinciali e Interprovinciali nonché quelle degli iscritti singoli e deliberare, sentito il parere dei Probiviri, la loro ammissione al Sindacato, riferendone all'Assemblea;
- c) riferire all'Assemblea Nazionale sull'attività svolta;
- d) armonizzare l'attività dei Coordinamenti Regionali e quella dei Sindacati Provinciali e Interprovinciali;
- e) predisporre i bilanci;
- f) promuovere l'organizzazione dei Congressi Nazionali;
- g) promuovere l'istituzione di nuovi Sindacati Provinciali e Interprovinciali e l'iscrizione di singoli professionisti;
- h) nominare i membri di Comitati di studio, di Commissioni nonché di Delegazioni per attività specifiche, di cui possono essere chiamati a far parte anche esperti estranei al Sindacato, riferendone all'Assemblea;
- i) designare i Rappresentanti del Sindacato nelle Associazioni di categoria nazionali ed internazionali, negli Organismi Bilaterali e nelle Commissioni esterne, riferendone all'Assemblea;
- j) intervenire, in caso di accertata non funzionalità di un Sindacato Provinciale o Interprovinciale, per convocare la relativa Assemblea straordinaria per l'adozione dei necessari provvedimenti; per la convocazione di tale Assemblea il Comitato Nazionale può nominare un Commissario che resterà in carica fino al funzionamento dei nuovi Organi statutari e per il tempo fissato dal Comitato Nazionale stesso;
- k) proporre all'Assemblea l'ammontare del contributo fisso annuale associativo, della relativa penale, nonché della quota annuale individuale ;
- l) demandare al Collegio Nazionale dei Probiviri le questioni di cui al secondo comma dell'art. 15 e assumere a seguito del lodo, le opportune determinazioni;

InArSind

SINDACATO NAZIONALE INGEGNERI E ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI

STATUTO

ART. 12 Cariche Sociali

- 12.1 Il Comitato Nazionale elegge fra i propri componenti a maggioranza semplice:
- il Presidente del Sindacato Nazionale;
 - il Vice-Presidente Nazionale;
 - il Segretario Nazionale;
 - il Tesoriere;
 - nomina poi, anche al di fuori dei propri componenti:
 - il Responsabile dell'Informazione;
- 12.2 Il Presidente del Sindacato Nazionale non può ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi. In ogni caso non si può far parte del Comitato Nazionale per un periodo totale di più di nove anni consecutivi.
- 12.3 A garanzia della autonomia del Sindacato, le cariche di Presidente, di Vice Presidente e di Segretario Nazionale sono incompatibili con cariche equipollenti in altri Organi quali Casse Previdenziali, Ordini Professionali, Consigli Nazionali, Partiti Politici e con altre cariche che comportino potenziali conflitti d'interesse.
- 12.4 Le cariche sociali non sono retribuite, possono però essere rimborsate le spese vive sostenute dai componenti del Comitato Nazionale.

ART. 13 Convocazioni

- 13.1 Il Comitato Nazionale si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno mensilmente in seduta ordinaria, e in seduta straordinaria ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Presidente oppure sia richiesto da almeno cinque dei suoi componenti con diritto di voto.
- 13.2 Le adunanze sono valide quando sono presenti almeno cinque dei componenti del Comitato Nazionale con diritto di voto.
- 13.3 Le convocazioni in adunanza ordinaria sono effettuate per posta o a mezzo fax o via e-mail almeno 7 giorni prima della riunione. Le convocazioni in adunanza straordinaria possono essere fatte almeno 3 giorni prima della riunione con analoghe modalità.

ART. 14 Decadenza

- 14.1 Il Comitato Nazionale decade qualora si presentino contemporaneamente dimissionari almeno cinque dei suoi componenti. In tale caso il Segretario uscente ne dà comunicazione al presidente dei probiviri entro 15 giorni, che convocherà entro 60 giorni l'Assemblea per l'elezione delle nuove cariche a termini del presente statuto.
- 14.2 Il Comitato Nazionale uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Comitato per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione.

InArSind

SINDACATO NAZIONALE INGEGNERI E ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI

STATUTO

CAPO V

IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI E IL COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 15 Collegio Nazionale dei Probiviri

- 15.1 Il Collegio Nazionale dei Probiviri è costituito da 3 Membri, iscritti al Sindacato, eletti ogni tre anni dall'Assemblea e non facenti parte del Comitato Nazionale né di altri Organi statutari nazionali, regionali, provinciali o interprovinciali del Sindacato.
- 15.2 Ai Probiviri nazionali vengono demandate dal Comitato Nazionale le questioni insorte sull'interpretazione del presente statuto, nonché quelle tra i Sindacati Provinciali e/o Interprovinciali e/o Coordinamenti Regionali, nonché tra i Componenti degli Organi direttivi nazionali e tra gli iscritti appartenenti ai Sindacati Provinciali o Interprovinciali tra loro diversi.
- 15.3 Il Collegio Nazionale dei Probiviri decide inappellabilmente. Le decisioni vengono prese a maggioranza dai Componenti del Collegio e devono essere dettagliatamente motivate. Esse vengono comunicate al Comitato Nazionale, ai Consigli direttivi Provinciali, Interprovinciali o ai Comitati Regionali e agli interessati.
- 15.4 Fino all'insediamento del nuovo collegio dei probiviri resta in carica quello precedente.

ART. 16 Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

- 16.1 Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da 3 Membri effettivi e 3 supplenti eletti dall'Assemblea ogni 3 anni e non facenti parte del Comitato Nazionale. I membri effettivi eleggono nel proprio seno, il Presidente del Collegio.
- 16.2 Il Collegio ha il compito di vigilare sulla gestione amministrativa del Sindacato.
- 16.3 Il Collegio controlla i bilanci preparati dal Tesoriere e da adottare dal Comitato Nazionale, che li sottoporrà all'Assemblea Ordinaria assieme alla relazione del Collegio stesso.
- 16.4 Il Tesoriere è tenuto a dare visione di tutti i documenti contabili e della cassa, a semplice richiesta di ciascuno dei Revisori.

InArSind

SINDACATO NAZIONALE INGEGNERI E ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI

STATUTO

CAPO VI ORGANO DI STAMPA DEL SINDACATO NAZIONALE

ART. 17 Organi di Comunicazione

17.1 La comunicazione del Sindacato verso l'esterno avviene di norma attraverso:

- Sito web del Sindacato
- Newsletter
- Periodico cartaceo

17.2 Al fine di gestire in maniera ottimale i mezzi indicati nel comma precedente il Comitato Nazionale nomina un Comitato di Redazione, presieduto dal Responsabile dell'Informazione e composto da non più di nove membri, che potrà comprendere sia iscritti al Sindacato sia esperti esterni.

I componenti del Comitato di Redazione, ad eccezione di eventuali esperti esterni, non saranno retribuiti ma avranno rimborsate le sole spese vive effettivamente sostenute e documentate inerenti l'attività svolta in favore del Comitato stesso.

InArSind

SINDACATO NAZIONALE INGEGNERI E ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI

STATUTO

CAPO VII

COMPETENZE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DIRETTIVI

ART. 18 Presidente

18.1 Il Presidente del Sindacato Nazionale

- a) rappresenta legalmente il Sindacato Nazionale;
- b) convoca e partecipa di diritto all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria;
- c) convoca e presiede il Comitato Nazionale;
- d) coordina le attività del Comitato Nazionale;
- e) vigila sull'osservanza dello Statuto, richiama gli Organi statuari al rispetto del medesimo quando ritiene che esso non sia stato correttamente interpretato e demanda al Collegio dei Probiviri, sentito il Comitato Nazionale, le controversie statutarie che egli non riuscisse a definire;
- f) può conferire agli Iscritti deleghe temporanee per attività particolari in rappresentanza del Sindacato presso Organismi Nazionali e Internazionali;
- g) Può essere sfiduciato e decade dalla carica su apposita mozione presentata ed approvata dalla maggioranza dei membri del Comitato nazionale ;
- h) In tal caso il Consigliere anagraficamente più anziano indice l'elezione del nuovo Presidente entro 15 giorni a norma del presente statuto; se entro 30 giorni non viene eletto il nuovo presidente, il comitato decade e si procede ai sensi dell'art. 14.

18.2 Il Vice-Presidente assume le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 19 Segretario Nazionale

19.1 Il Segretario Nazionale del Sindacato:

- a) ha la responsabilità organizzativa del Sindacato;
- b) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Nazionale.

19.2 Il Segretario Nazionale per i casi urgenti e indifferibili può decidere autonomamente informandone immediatamente il Presidente, salvo ratifica del Comitato Nazionale per le proprie competenze alla prima seduta successiva.

ART. 20 Tesoriere

20.1 Il Tesoriere è responsabile della tenuta dei registri contabili e della cassa. Egli prende l'iniziativa, in accordo con il Segretario Nazionale, per il reperimento dei fondi e ne riferisce al Comitato Nazionale.

20.2 Il Tesoriere cura le riscossioni delle quote sociali ed esegue i pagamenti. Compila annualmente i bilanci preventivo e consuntivo che sottopone all'approvazione del Comitato Nazionale e dell'Assemblea assieme alla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 21 Rapporti con altri Istituti

21.1 Il Sindacato Nazionale può instaurare rapporti con banche, istituti di credito, uffici postali, e altri analoghi Istituti.

21.2 Per le conseguenti operazioni sono delegati con firma disgiunta il Presidente, il Tesoriere e il Segretario Nazionale.

ART. 22 Scioglimento

22.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento del Sindacato,

InArSind

SINDACATO NAZIONALE INGEGNERI E ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI

STATUTO

l'Assemblea dei soci stabilirà le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori determinandone altresì i relativi poteri.

- 22.2 In caso di suo scioglimento per qualunque causa, il Sindacato ha l'obbligo di devolvere il patrimonio eventualmente residuante dopo la liquidazione ad altra associazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”), e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

InArSind

SINDACATO NAZIONALE INGEGNERI E ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI

STATUTO

CAPO VIII PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ART. 23 Provvedimenti disciplinari

- 23.1 I provvedimenti disciplinari che il Collegio Nazionale dei Probiviri può comminare ai Sindacati Soci e ai colleghi iscritti ai Sindacati Provinciali o Interprovinciali o alla sezione Unica Nazionale sono i seguenti:
- a) avvertimento scritto;
 - b) censura scritta;
 - c) sospensione dal Sindacato;
 - d) cancellazione dal Sindacato.
- 23.2 Nella vertenza fra colleghi iscritti a Sindacati Provinciali o Interprovinciali diversi può proporre ai direttivi dei sindacati interessati gli stessi provvedimenti, e cioè:
- a) avvertimento scritto;
 - b) censura scritta;
 - c) sospensione dal Sindacato;
 - d) cancellazione dal Sindacato.
- 23.3 I provvedimenti disciplinari debbono essere dettagliatamente motivati e decisi all'unanimità dai componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri.
- 23.4 Tali provvedimenti saranno comunicati agli interessati, al Consiglio Direttivo del Sindacato Provinciale o Interprovinciale di competenza, e al Comitato Nazionale, a cura del Presidente del Collegio.

InArSind

SINDACATO NAZIONALE INGEGNERI E ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI

STATUTO

<p style="text-align: center;">CAPO IX ANNO SOCIALE</p>

ART. 24 Anno Sociale

- 24.1 L'anno sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
- 24.2 Il Sindacato dovrà redigere e approvare annualmente un Bilancio Preventivo e un Rendiconto Economico e Finanziario o Bilancio Consuntivo secondo le disposizioni del presente Statuto.

InArSind

SINDACATO NAZIONALE INGEGNERI E ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI

STATUTO

CAPO X SINDACATI PROVINCIALI E INTERPROVINCIALI
--

ART. 25 Statuti

- 25.1 I Sindacati Provinciali o Interprovinciali svolgono azione autonoma nel proprio ambito territoriale nel rispetto del presente Statuto e delle direttive generali assunte da Sindacato nazionale.
- 25.2 I singoli statuti dei Sindacati Provinciali o Interprovinciali devono essere conformi a quanto previsto dal capo X del presente Statuto, alle previsioni di legge relative alla disciplina degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
- 25.3 I Sindacati Provinciali e Interprovinciali, entro il 31 dicembre di ogni anno o alla conclusione dell'anno sociale, sono tenuti a far pervenire al Sindacato Nazionale l'elenco aggiornato degli iscritti. Tale elenco è obbligatorio per l'aggiornamento dell'Annuario del Sindacato Nazionale e degli organismi nazionali e internazionali cui eventualmente aderisce il Sindacato Nazionale.

ART. 26 Organi

- 26.1 Gli Organi dei Sindacati Provinciali o Interprovinciali sono:
- a) l'Assemblea degli iscritti ;
 - b) Il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) il Collegio dei Probiviri;
 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 27 Assemblea generale

- 27.1 L'Assemblea generale degli iscritti delibera sulle seguenti materie:
- In sede ordinaria:
 - a) elegge ogni tre anni
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - b) esamina e approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Bilancio preventivo ed entro il 31 marzo di ogni anno il Conto Consuntivo;
 - c) esamina le relazioni programmatiche, organizzative e finanziarie presentate dal Consiglio Direttivo;
 - d) esamina e delibera in merito a singoli fatti di gestione sottoposti alla sua attenzione da parte del Consiglio Direttivo.
 - In sede straordinaria:
 - e) modifica lo Statuto associativo e il Regolamento;
 - f) delibera lo scioglimento del Sindacato.
- 27.2 Contro i risultati elettorali è ammesso il ricorso ai Probiviri uscenti del proprio Sindacato Provinciale o Interprovinciale.

ART. 28 Riunioni dell'Assemblea

- 28.1 L'Assemblea degli iscritti dovrà riunirsi almeno due volte all'anno, presso la sede sociale o anche altrove purché nell'ambito territoriale di pertinenza, su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di almeno un quinto degli iscritti. Avranno diritto a intervenire

InArSind

SINDACATO NAZIONALE INGEGNERI E ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI

STATUTO

all'assemblea degli iscritti del Sindacato tutti gli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative. Gli iscritti, ove previsto dallo Statuto Provinciale o Interprovinciale, possono farsi rappresentare da altri iscritti, purché non appartenenti agli Organi statuari, per delega scritta. Sono ammesse deleghe nel numero massimo di tre per ogni iscritto.

- 28.2 L'Assemblea degli iscritti è convocata dal Presidente oppure, su sua delega, dal Segretario mediante convocazione scritta da inoltrare per posta, per via e-mail o fax a tutti gli iscritti almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'assemblea stessa. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza.
- 28.3 L'Assemblea per le elezioni delle cariche statutarie deve essere indetta con le stesse modalità previste all'art. 6 comma 9.
- 28.4 L'Assemblea straordinaria, per casi di assoluta urgenza, può essere convocata con soli cinque giorni di preavviso.
- 28.5 Nell'ordine del giorno debbono essere specificati tutti gli argomenti da trattare e solo questi potranno essere oggetto di delibera.

ART. 29 Assemblea Straordinaria

- 29.1 L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente anche in casi eccezionali in cui non si possa assicurare il funzionamento del Sindacato Provinciale o Interprovinciale o quando ne riceva richiesta da almeno 1/5 (un quinto) degli Iscritti.
- 29.2 Essa può essere convocata anche dal Commissario nominato dal Comitato Nazionale a norma dell'art. 11 del presente Statuto.

ART. 30 Deliberazioni

- 30.1 Le deliberazioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli iscritti al Sindacato.

ART. 31 Elezioni

- 31.1 Le elezioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'art. 26 hanno luogo a scrutinio segreto.

ART. 32 Consiglio Direttivo

- 32.1 Il Consiglio Direttivo:
- attua le delibere dell'Assemblea;
 - esamina le domande di adesione al Sindacato e delibera di conseguenza;
 - riferisce all'Assemblea sull'attività svolta;
 - forma i bilanci consuntivo e di previsione da sottoporre al parere del Collegio dei Revisori dei Conti e all'approvazione dell'Assemblea;
 - elegge fra i propri componenti il Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed eventualmente il Vice-Presidente;
 - nomina inoltre il Delegato o i Delegati all'Assemblea Nazionale;

ART. 33 Presidente

- 33.1 Il Presidente del Sindacato Provinciale o Interprovinciale:
- rappresenta legalmente il Sindacato;
 - convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
 - convoca l'Assemblea.

InArSind

SINDACATO NAZIONALE INGEGNERI E ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI

STATUTO

CAPO XI COORDINAMENTO REGIONALE
--

ART. 34 Coordinamento Regionale

- 34.1 Nelle regioni ove sono presenti almeno due Sindacati Provinciali o Interprovinciali, è costituito, su iniziativa del Comitato Nazionale, il Coordinamento Regionale a cui aderiscono obbligatoriamente tutti i Sindacati Provinciali e Interprovinciali.
- 34.2 Il Coordinamento Regionale rappresenta i Sindacati Provinciali e Interprovinciali nei rapporti con l'Amministrazione e i vari Organismi Regionali e coordina, nel rispetto delle singole autonomie, le attività degli stessi Sindacati al fine di uniformarle nell'ambito del territorio regionale.
- 34.3 Il Coordinamento regionale viene attuato attraverso un Comitato Regionale.

ART. 35 Comitato Regionale

- 35.1 Il Comitato regionale è composto dai Presidenti Provinciali o Interprovinciali in carica e da un Delegato di ognuno dei Sindacati Provinciali e Interprovinciali, che nominano al loro interno un Coordinatore Regionale.
- 35.2 Per tutte le deliberazioni e le nomine, ognuno dei componenti del Comitato esprime un voto.
- 35.3 In caso di parità, si conteggiano i voti delegati validi per il Sindacato Nazionale, che vengono attribuiti per intero ad ognuno dei due componenti del Comitato Regionale rappresentanti del Sindacato Provinciale o Interprovinciale.
- 35.4 Tutte le deliberazioni e nomine sono decise a maggioranza e sono vincolanti nei confronti di tutti i Sindacati Provinciali e Interprovinciali.

ART. 36 Coordinatore Regionale

- 36.1 Il Coordinatore Regionale:
- rappresenta presso le amministrazioni e gli enti regionali il Sindacato
 - convoca e coordina i lavori del comitato
 - dà attuazione alle deliberazioni del Comitato

ART. 37 Durata in carica

- 37.1 Il Coordinatore Regionale dura in carica tre anni. Può essere sfiduciato e decade dalla carica su apposita mozione presentata ed approvata dalla maggioranza dei membri del Comitato regionale.
- 37.2 I Delegati dei Sindacati Provinciali e Interprovinciali durano in carica tre anni dalla relativa nomina da parte del Sindacato di appartenenza.

ART. 38 Spese di funzionamento

- 38.1 Nessuna carica è retribuita. Le spese vive sostenute dai Componenti del Comitato sono a carico dei Sindacati Provinciali o Interprovinciali di appartenenza.

ART. 39 Autonomia del Coordinamento Regionale

- 39.1 Il Coordinamento Regionale non può assumere iniziative in conflitto con quelle del Sindacato Nazionale, ma opera con azione autonoma nel proprio ambito regionale, assumendo la piena ed esclusiva rappresentanza nei confronti delle istituzioni.

InArSind

SINDACATO NAZIONALE INGEGNERI E ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI

STATUTO

<p style="text-align: center;">CAPO XII NORME TRANSITORIE</p>

ART. 40 Norme transitorie

- 40.1 Entro 180 giorni dall'approvazione del presente Statuto si convocherà l'Assemblea per procedere all'elezione del Comitato Nazionale, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti. Fino a tale data si intendono prorogati gli attuali Organi Statutari con le relative prerogative.
- 40.2 Gli Iscritti alla Sezione Unica Nazionale nomineranno i loro Delegati sulla base del numero degli iscritti al 31 dicembre dell'anno dell'entrata in vigore del presente Statuto.
- 40.3 Entro 120 giorni i Sindacati Provinciali e Interprovinciali adegueranno il proprio statuto alle norme del presente.
- 40.4 Tutto quanto contenuto nel presente Statuto comincerà a maturare i suoi effetti a decorrere dalla data di approvazione.

Roma, 29.01.2010
